

Allegato "B" all'atto nn. 484/328 di repertorio

TITOLO I: NATURA–DENOMINAZIONE–SEDE–SCOPO–DURATA

Art. 1 – Denominazione e sede. L' "Associazione Generale di Mutuo Soccorso" con sede in Bergamo in via Zambonate n. 33 - fondata il 6 aprile 1862, retta in ente morale con decreto 30.11.1882 - assumerà la denominazione

"Associazione Generale di Mutuo Soccorso Ente del Terzo Settore"

(o più brevemente "Associazione Generale di Mutuo Soccorso ETS") *successivamente all'iscrizione dell'ente stesso nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.*

L'associazione, disciplinata dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, e dal Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è una Mutua Volontaria di assistenza e previdenza senza scopo di lucro.

L'Associazione acquisisce la personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso, ai sensi della legge 3818/1886 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 – Durata. La durata della società è illimitata.

Art. 3 – Scopo. L'associazione, che non ha alcun fine di lucro, ha lo scopo di promuovere il benessere materiale e culturale dei propri soci, procurando ad essi aiuto ed assistenza in determinate eventualità. Dovrà inoltre promuovere, consigliare ed eventualmente sostenere tutte le iniziative a vantaggio delle idee e delle pratiche mutualistiche e solidaristiche.

L'Associazione potrà deliberare l'adesione a Federazioni nazionali e territoriali che tutelino il movimento mutualistico e stabilire rapporti con organismi mutualistici simili e enti del Terzo Settore sia a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale.

L'associazione può aderire o partecipare a consulte, enti consortili, cooperativi, pubblici e privati, imprese sociali e a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal d.lgs. 117/2017.

In particolare, l'Associazione può svolgere:

a. erogazione di prestazioni di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi, sia in forma diretta, anche stipulando convenzioni con società di mutuo soccorso, con enti del terzo settore, con aziende, presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge vigenti;

b. altre attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale nei limiti e con le modalità previste dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente, fra le quali attività culturali, formative, ricreative, sportive atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci e le loro famiglie anche in collaborazione e con convenzioni, facilitazioni e sconti con enti e/o diversi;

c. svolgere opera di indirizzo e di assistenza ai soci, nel disbrigo di pratiche a carattere previdenziale, assistenziale, finanziario e legale;

d. realizzare ogni altra azione o iniziativa che corrisponda alla natura e allo spirito dell'Associazione per i soci e in generale per le persone bisognose e comunque interessate;

e. intervenire in aiuto alla comunità nazionale e internazionale per proprio conto o tramite altre associazioni riconosciute in occasione di calamità naturali e/o emergenze umanitarie.

Art. 4 – Prestazioni. L'Associazione, onde provvedere ai suoi scopi, si propone

di erogare prestazioni ai soci e alle loro famiglie, nei limiti del regolamento e delle deliberazioni assembleari, per:

- a. Indennizzi e/o servizi e/o rimborsi spese in caso di malattia ed infortunio;
- b. sussidi alle famiglie dei soci in difficoltà;
- c. sussidi di disoccupazione;
- d. sussidi per i soci studenti o familiari dei soci studenti;
- e. tutela legale;
- f. prestiti sull'onore;
- g. facilitazioni per l'accesso ad opportunità educative e di crescita culturale.

La società potrà, altresì, erogare gratuitamente e/o tramite volontari, servizi anche a non soci, purché venga accertato lo stato di bisogno e/o emergenza sociosanitaria, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e/o private. Per l'erogazione dei sussidi la qualifica di socio è inderogabile.

Art. 5 – I contributi e le prestazioni sociali per l'esplicazione delle assistenze e previdenze, i loro limiti e ogni altra disposizione relativa all'ammissione dei Soci, alle votazioni e alle cariche, sono determinate dal Regolamento.

Art. 6 – L'associazione ha per Presidente Onorario perpetuo Giuseppe Garibaldi ed è composta di tutti quei cittadini d'ambo i sessi che intendono parteciparvi e che hanno i requisiti richiesti dal presente statuto. L'Associazione avrà per propria bandiera quella nazionale.

TITOLO II: SOCI – DIRITTI E DOVERI

Art. 7 – Soci. I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) ordinari
- b) onorari
- c) sostenitori.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche di cittadinanza italiana e le persone soggiornanti legalmente nel territorio nazionale, anche se non hanno la cittadinanza italiana.

Sono soci giovani (juniores) tutte le persone fino al compimento del trentesimo anno di età.

Art. 8 – Obblighi dei soci. I soci ordinari sono tenuti a versare le quote sociali e ogni altro premio o contribuzione necessari e idonei al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali. Ogni socio, con o senza incarichi istituzionali nella Associazione Generale di Mutuo Soccorso di Bergamo, deve uniformarsi ai principi di rispetto della vita umana, di libertà, di solidarietà, di partecipazione attiva e responsabile, di antifascismo in osservanza ai dettati della Costituzione Italiana.

Art. 9 – Modalità di ammissione del socio. Il socio aspirante presenterà istanza scritta al Consiglio Direttivo che delibererà l'ammissione entro 60 giorni, la comunica all'interessato e provvede ad annotarla nel libro dei soci. La domanda di ammissione a socio costituisce accettazione del presente statuto, del regolamento e delle delibere degli organi sociali.

La deliberazione motivata di rigetto deve essere comunicata entro trenta giorni all'interessato, che può ricorrere nei trenta giorni successivi, chiedendo che si pronunci l'Organo statutariamente preposto. Il ricorso viene esaminato nei 60 giorni successivi ed è inappellabile. Analoga facoltà e procedura riguardano il socio escluso ai sensi del successivo art. 13.

Art. 10 – Elettorato passivo. Tutti i Soci, purché in regola con i versamenti della quota associativa e iscritti alla Associazione da almeno due mesi, sono elettori, mentre potranno essere eletti alle cariche sociali i Soci con anzianità di almeno

due anni. Non possono coprire cariche coloro che hanno con la Associazione interessi diretti o indiretti all'infuori di quelli derivati dalla qualità di Socio.

Art. 11 – Limiti alle prestazioni. Le prestazioni ai soci sono limitate dalle disponibilità economiche della Associazioni. Annualmente viene costituito apposito Fondo di Solidarietà.

Art. 12 – Decadenza. Il Socio moroso per due anni consecutivi nel pagamento del contributo, decade da Socio, perdendo ogni diritto e venendo conseguentemente cancellato dai ruoli sociali. Il socio decaduto potrà rientrare a far parte della Società soltanto come nuovo Socio osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

Art. 13 – Esclusione. Sarà escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio Direttivo, il Socio a carico del quale risultasse: a. che è stato condannato per atti infamanti; b. che ha usato qualsiasi mezzo illecito per carpire alla Associazione sussidi e indennità; c. che ha recato volontariamente danni alla Società; d. che, incaricato di custodire od amministrare i fondi sociali, ne altera la destinazione, o in qualsiasi modo ne abusa; e. che abitualmente, con deliberato proposito, rifiuta l'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni regolarmente prese dagli Organi sociali.

Art. 14 – Recesso. Il Socio può recedere dalla Società nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento.

Art. 15 – Scioglimento del vincolo. Il Socio escluso, decaduto o receduto dall'Associazione non ha diritto al rimborso delle quote associative. Le deliberazioni di esclusione o decadenza sono inappellabili.

Art. 16 – Soci e Presidente onorari. L'assemblea dei soci potrà dichiarare soci onorari le persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità della associazione. Il socio onorario partecipa con uguali diritti dei soci effettivi alle attività dell'associazione. L'assemblea dei soci altresì potrà nominare Presidente onorario un socio che abbia favorito in modo determinante il perseguimento delle finalità della società.

Art. 17 – Soci sostenitori. Sono soci sostenitori coloro che con servizi o elargizioni contribuiscono all'incremento del patrimonio dell'Associazione e/o la sostengono con quota di adesione annuale superiore a quella decisa.

Art. 18 – Sussidi straordinari. In casi gravi la Società può erogare sussidi straordinari al Socio effettivo, nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Organi dell'Associazione. Gli organi dell'Associazione sono:

- a. Assemblea dei Soci
- b. Consiglio Direttivo
- c. Organo di Controllo ove istituito
- d. Comitato dei Garanti ove istituito.

Art. 20 – Assemblea dei soci. L'Assemblea è il massimo organo della società ed è composta dai soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e dai soci onorari.

Art. 21 – Assemblea ordinaria e straordinaria. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedessero, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà convocata dal Consiglio direttivo. Quando lo richieda almeno un decimo dei soci l'assemblea

dell'associazione è convocata in seduta straordinaria entro due mesi dalla richiesta. I soci hanno diritto a far inserire nell'ordine del giorno la trattazione di determinati argomenti a condizione che la richiesta venga presentata per iscritto al Consiglio almeno venti giorni prima dell'assemblea da almeno 30 soci non morosi. L'Assemblea nomina di volta in volta il Presidente e il Segretario. Il Presidente ha l'incarico di dirigere la discussione, il Segretario quello della redazione del verbale. Il verbale sarà trascritto entro 45 giorni dalla effettuazione dell'assemblea nell'apposito registro a disposizione dei soci per eventuali osservazioni da presentarsi entro sessanta giorni dalla trascrizione. Il verbale sarà pubblicato sul sito dell'Associazione.

I lavoratori della società, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati all'attività dovranno essere consultati ed avranno diritto di partecipare con diritto di voto consultivo sulle decisioni dell'impresa sociale che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Art. 22 – Convocazione dell'Assemblea. La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve eseguirsi mediante affissione in sede e sul sito dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno da trattare almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea e comunicata ai soci almeno sette giorni prima. Detto avviso dovrà indicare anche la data dell'eventuale seconda convocazione.

Art. 23 – Quorum deliberativo e costitutivo dell'Assemblea. Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessaria: in prima convocazione, la presenza in proprio o per delega di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. Quando la prima riunione vada deserta, l'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione che può essere indetta con lo stesso avviso della prima. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione potrà deliberare validamente su tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza relativa nell'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea straordinaria delibererà sempre con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) salvo che per lo scioglimento per il quale occorrerà il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti).

Art. 24 – Compiti dell'Assemblea. Spetta all'assemblea ordinaria:

a. approvare il bilancio di esercizio e il rendiconto economico, o il rendiconto di cassa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni, la relazione del consiglio sulla gestione sociale e sul conseguimento degli scopi dell'Associazione, *il bilancio sociale, ove richiesto dalla legge*, e la relazione dell'Organo di Controllo ove istituito o della Commissione di cui all'art. 34;

b. eleggere, dopo averne determinata la composizione numerica, il Consiglio Direttivo;

c. approvare o ratificare i regolamenti interni;

d. Eleggere l'Organo di Controllo ove istituito e stabilire il numero dei suoi componenti o eleggere la commissione di cui all'art. 34 ultimo comma;

e. eleggere il Comitato dei Garanti;

f. nominare un Presidente onorario, che parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;

g. deliberare acquisti e vendite di beni immobili nonché l'accettazione di eredità, legati e donazioni.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a.** modificare lo statuto;
- b.** procedere allo scioglimento della Associazione nominandone i liquidatori e determinandone i poteri;
- c.** deliberare su ogni argomento relativo allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Art. 25 – Elettorato attivo. Hanno diritto al voto nell'Assemblea i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno due mesi ed in regola con i versamenti della quota associativa. Il Socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Socio. Ogni Socio ha diritto al voto e non può esercitare il voto per più di una delega.

Art. 26 – Il Consiglio Direttivo. L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di 7 sette ad un massimo di 15 soci. Essi sono eletti dall'Assemblea ordinaria *tra i soggetti muniti di speciale professionalità, onorabilità e indipendenza*; durano in carico tre esercizi e sono rieleggibili. La composizione numerica del Consiglio sarà stabilita di volta in volta dall'Assemblea.

Art. 27 - Le modalità di voto sono disciplinate dal Regolamento attuativo del presente Statuto.

Art. 28 – Riunioni del Consiglio. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente o almeno la metà dei consiglieri lo ritenga necessario e comunque almeno ogni due mesi. L'avviso di convocazione deve contenere gli oggetti all'ordine del giorno e pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata. La seduta è valida con la metà dei consiglieri, compreso il Presidente o il vice presidente delegato. Le decisioni si prendono a maggioranza. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto segreto può essere richiesto da almeno un terzo dei presenti. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina tra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti, nonché un Segretario. Ogni socio ha diritto di presentare proposte al Consiglio Direttivo purché sottoscritte da almeno dieci soci compreso il proponente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, che sarà tenuto dal segretario e approvato nella seduta successiva, trascritto e riportato nell'apposito registro.

Art. 29 – Vacanze. Se un membro del Consiglio non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, si riterrà dimissionario. Quando per qualsiasi motivo rimanga vacante un posto da Consigliere, la prima Assemblea integrerà il Consiglio Direttivo. Nel caso che, per qualsiasi motivo non vi fosse questa possibilità, il Consiglio procederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 30 – Poteri e prerogative. Sono attribuzioni del Consiglio, oltre a quanto gli è specificamente attribuito dal presente Statuto:

- a.** l'esecuzione delle delibere delle Assemblee;
- b.** la predisposizione di regolamenti e la redazione dei bilanci o del rendiconto per cassa di cui all'art. 24 con le relative relazioni e annotazioni;
- c.** la nomina del presidente e dei vice presidenti;
- d.** la proposta dei soci onorari;
- e.** la definizione degli importi delle quote sociali, dei sussidi e dei contributi;
- f.** l'amministrazione ed il funzionamento della Associazione compiendo tutti gli atti che non siano devoluti all'Assemblea;
- g.** l'ammissione ed esclusione dei soci;
- h.** l'assunzione ed il licenziamento del personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;

- i. la stipula degli atti e contratti di ogni genere e delle obbligazioni inerenti l'attività e la gestione della Associazione;
 - j. l'impiego del capitale sociale fatta eccezione per le vendite immobiliari, per le quali è competente a deliberare l'Assemblea;
 - k. la deliberazione di adesione a federazioni, unioni, comitati o consorzi;
 - l. la fissazione dell'autonomia di spesa del segretario o di altro consigliere delegato;
 - m. la cura delle pratiche di accettazione di eredità con beneficio di inventario, di legati e donazioni che richiedano la necessaria autorizzazione a norma delle vigenti leggi;
 - n. modifica i regolamenti deliberando con la maggioranza dei due terzi e con l'obbligo di sottoporre le modifiche alla prima assemblea utile dei soci. Le modifiche entrano comunque in vigore dopo la comunicazione ai soci.
- In ogni caso la superiore elencazione è indicativa e non tassativa, avendo il Consiglio Direttivo i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o per Statuto riservati all'Assemblea dei Soci.

Art. 31 – Il Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale. Il Presidente convoca le Assemblee e presiede il Consiglio Direttivo. Cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, firma gli atti e la corrispondenza, sottoscrive e dà esecuzione ai contratti, sorveglia il buon andamento amministrativo della società e verifica l'osservanza dello Statuto e del regolamento. Il presidente ha la facoltà di delega a un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento. In caso di assenza o impedimento dei Vice Presidenti, subentrerà il Consigliere più anziano di iscrizione.

Art. 32 – Il Segretario. Il segretario del Consiglio:

- è scelto fra i soci che non fanno parte del Consiglio;
- svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio;
- coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento della Associazione in particolare attuando le decisioni e le direttive del Consiglio;
- segnala al Presidente le scadenze previste dallo Statuto, dal regolamento, dalla legge e dalle deliberazioni assembleari e consiliari;
- cura la tenuta dei libri verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo e tutti i libri sociali;
- cura la gestione della cassa della società, ne tiene la contabilità e cura i rapporti contrattuali con l'esterno;
- provvede alla riscossione delle quote sociali e dei contributi essendone responsabile.

Il Segretario partecipa alle riunioni del consiglio senza diritto di voto. Il Consiglio direttivo può stabilire una retribuzione annuale a titolo di indennità.

Art. 33 – Responsabilità del segretario. Il Segretario conduce tutta la contabilità della Società e pertanto provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. È personalmente responsabile delle somme introitate, delle somme non esatte per negligenza o imperizia e di qualsiasi omissione o errore di contabilità, dell'erogazione di somme senza regolare mandato del Presidente. Il potere di autonomia di spesa è stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Segretario effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisponde dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnati da relazio-

ne contabile.

Art. 34 – Organo di Controllo. Qualora si verificassero i presupposti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 oppure qualora l'assemblea deliberasse di avvalersene, la medesima nomina un Organo di controllo, che potrà essere costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Sindaco Unico o il Presidente in caso di Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili. L'organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può essere rinominato. I membri dell'Organo di Controllo possono essere scelti anche fra i non soci *tra soggetti di speciale professionalità, onorabilità e indipendenza* e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo, se nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. Relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico *e, ove previsto, verifica la regolarità del bilancio sociale*. L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma non con diritto di voto. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso. L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione dei bilanci o del rendiconto per cassa, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3, sulla destinazione del patrimonio e sull'assenza dello scopo di lucro". In caso di non costituzione dell'Organo di Controllo, l'Assemblea elegge fra i soci una Commissione permanente di tre membri per i compiti di vigilanza e supervisione previsti dal presente articolo. Gli eletti sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo. La Commissione presenta una relazione all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Art. 35 – Il Comitato dei Garanti. L'Assemblea ordinaria dei soci può nominare un comitato permanente di tre Garanti, che decidano sui reclami presentati dai soci su qualsiasi controversia esistente fra i soci e fra un singolo socio e la Associazione, e sui ricorsi di cui agli articoli 9 e 13, ad eccezione di ciò che è competenza dell'autorità giudiziaria. Il Comitato delibera nella sua integrità e a maggioranza dei voti. In caso di dimissioni o vacanza di uno o più membri, essi sono integrati con delibera assunta con maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, da ratificarsi nella successiva Assemblea. Il Comitato vigila altresì sull'adempimento dei doveri sociali da parte dei soci e sulla concordia, fratellanza e rispetto reciproco fra di loro. Il giudizio è inappellabile.

Art. 36 – Le Commissioni. L'Assemblea o il Consiglio Direttivo, secondo le proprie competenze, si riservano il diritto di nominare delle commissioni permanenti, temporanee o speciali. Queste commissioni non possono eccedere i limiti del proprio mandato, né assumere impegni, per conto dell'associazione.

Art. 37 – Libri sociali. La Associazione tiene i libri verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo o della Commissione di cui all'art. 34, ove costituiti, del Comitato dei Garanti, nonché il libro dei soci e ogni altro libro e registrazione decisa dall'Assemblea o prevista dalla legge. Ogni so-

cio ha diritto di esaminare in sede, con richiesta motivata e riconosciuta valida dal Consiglio Direttivo, i registri e i libri sociali.

TITOLO III: PATRIMONIO SOCIALE

Art. 38 – Patrimonio Sociale. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili quali risultano dal bilancio.

E' costituito inoltre:

- a.** dai versamenti dei soci a fondo perduto, eventualmente richiesti dall'Assemblea dei soci, nei casi consentiti dalla Legge e dallo Statuto;
- b.** dalle quote annuali di ammissione, nelle misure che verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c.** dagli eventuali contributi da stabilirsi dallo stesso Consiglio a carico dei soci da approvarsi dall'Assemblea;
- d.** da eventuali eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che perverranno all'Associazione da Enti e privati;
- e.** dal fondo di riserva ordinario e dalle eventuali eccedenze devolute ad aumento del patrimonio per copertura del rischio o assunzione di oneri straordinari;
- f.** dal fondo di solidarietà, costituito ed alimentato a copertura di necessità assistenziali;
- g.** da introiti derivanti dall'uso del patrimonio sociale.

Lasciti o donazioni che l'Associazione avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno distinti dal patrimonio sociale, e le rendite e gli utili derivanti da essi dovranno essere erogati in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore. Il reddito e gli utili derivanti dal patrimonio sociale e da ogni altra attività esercitata dalla Associazione devono essere devoluti esclusivamente agli scopi sociali. Tutte le riserve ed i fondi di cui sopra sono indivisibili e non possono essere distribuiti ai soci, sia durante la vita della Associazione, sia in sede di liquidazione.

TITOLO IV: ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

Art. 39 – Esercizio finanziario. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 40 – Bilancio. Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale. Il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa su decisione dell'Assemblea. Sarà depositato in sede a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima dell'assemblea ordinaria. Il bilancio di esercizio, corredato da una relazione degli amministratori e, con il visto dell'Organo di Controllo ove istituito, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile successivo all'anno a cui si riferisce. Il bilancio di esercizio viene comunicato con la relazione e i documenti giustificativi, dagli amministratori all'Organo di Controllo ove istituito di norma 30 giorni prima di quello in cui avviene la discussione in assemblea, salvo i casi di comprovata impossibilità.

TITOLO V: REQUISITI MUTUALISTICI – SCIOGLIMENTO – RINVIO

Art. 41 – Patrimonio e Riserve. In caso di scioglimento della Società il patrimonio e ogni riserva devono essere destinati a fini mutualistici e sociali.

Art. 42 – Scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria che delibererà lo scioglimento della Associazione, potrà farlo solo per casi di forza maggiore o di evidente, assoluta necessità ed opportunità. L'individuazione degli enti destinatari, *nel rispetto della normativa vigente*, spetta all'assemblea straordinaria.

Art. 43 – Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nel

regolamento attuativo, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del Terzo Settore di cui al d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni in quanto compatibili con la disciplina delle Società di Mutuo Soccorso e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, con le norme del codice civile.

F.to Claudio MERATI

F.to Corrado DE ROSA (L.S.)